



FONDAZIONE GALILEO GALILEI

Statuto della Fondazione Galileo Galilei

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione il 14.05.2013)



Articolo 1 - Finalità e soci

È istituita in Pisa, ove Galileo Galilei ebbe i natali, presso l'Università di Pisa che lo ebbe Maestro, la Fondazione denominata «Fondazione Galileo Galilei».

La Fondazione ha il fine di promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

La Fondazione ha sede legale presso l'Università di Pisa - Lungarno Pacinotti. 43-44; è un ente dotato di personalità giuridica e non ha fini di lucro.

Fanno parte della Fondazione l'Università di Pisa (socio fondatore), nonché eventuali soci ordinari e soci sostenitori.

Articolo 2 - Attività

La Fondazione svolge attività strumentale e di supporto per il Museo degli Strumenti per il Calcolo dell'Università di Pisa, anche mediante azione di fund rising.

La Fondazione può inoltre svolgere attività strumentale e di supporto sia per gli altri musei e collezioni museali presenti nell'Università, sia per le collezioni storiche librerie.

Per le finalità di cui ai precedenti commi la Fondazione:

- contribuisce alla conservazione, valorizzazione e incremento delle collezioni, di cui ai commi 1 e 2;
- promuove ricerche e pubblicazioni nei rispettivi ambiti;
- collabora all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e manifestazioni aventi per fine la diffusione della cultura scientifica e tecnologica;
- partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private aventi scopi simili od affini ai propri, potendo anche concorrere, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione degli organismi anzidetti;
- supporta l'attività di editoria grafica e multimediale per le necessità espositive e di promozione.

La Fondazione regola i rapporti con l'Università per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo mediante appositi protocolli.

Alla Fondazione può essere affidato anche il supporto alla gestione di musei non universitari mediante apposito protocollo.

Articolo 3 - I soci

L'Università di Pisa è socio fondatore della Fondazione.

Sono soci ordinari persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che si assumono l'obbligo di contribuire al funzionamento della Fondazione con una quota annuale di 20.000 euro, o più quote fino ad un massimo di tre, da versarsi, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione nel corso del tempo può approvare a maggioranza variazioni della quota annuale.

Con il consenso dei soci ordinari, espresso a maggioranza, possono aderire alla Fondazione, con la qualifica di soci sostenitori, enti pubblici e privati, società e privati cittadini, che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali mediante attività di sostegno o

contributi in denaro, annuali o pluriennali. I soci sostenitori vengono ammessi con apposita convenzione che precisa il loro apporto. Ad essi non possono essere imposti altri obblighi.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili acquistati dalla Fondazione con proprie disponibilità;
- b) da eventuali donazioni, eredità, sussidi e contributi di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, organi dello Stato, enti ed associazioni;
- c) da tutti gli altri beni che eventualmente pervenissero alla Fondazione per atti di liberalità.

Articolo 5 - Risorse

Per le attività volte al conseguimento delle finalità statutarie la Fondazione utilizza:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 4;
- b) i contributi annuali a carico dei soci ordinari ed eventuali contributi dei soci sostenitori;
- c) gli eventuali contributi comunitari, statali, regionali e di enti locali;
- d) tutti i proventi delle proprie attività;
- e) ogni eventuale altro contributo o provento da parte di enti pubblici e di privati approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - Amministrazione e bilanci

La gestione amministrativa e contabile della Fondazione si svolge in base al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo, comprensivo della situazione patrimoniale. L'esercizio finanziario ha durata annuale, inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

Il bilancio di previsione della Fondazione deve essere deliberato in pareggio. Gli organi di amministrazione della Fondazione non possono assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità del bilancio di previsione, se non previo reperimento della copertura finanziaria corrispondente. Eventuali disavanzi a consuntivo, non connessi con l'attività programmata, derivanti da eventi imprevedibili, dovranno essere obbligatoriamente ripianati entro i due esercizi successivi.

Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo devono essere resi disponibili a tutti i soci, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente e quello consuntivo entro il 30 aprile dell'anno seguente, ovvero, qualora particolari documentate esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno.

La Fondazione si può avvalere di personale messo a disposizione dai soci. Le modalità di utilizzo sono definiti in appositi protocolli.

L'eventuale assunzione di personale potrà avvenire con contratti di durata predeterminata nel rispetto della normativa vigente, previa individuazione della necessaria copertura finanziaria.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Articolo 7 - Organi

Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti.

Articolo 8 - Presidente



Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura i rapporti tra i soci e tra gli organi della Fondazione, coordinandone l'attività; vigila sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione; cura la gestione e l'ordinaria amministrazione della Fondazione; è responsabile della gestione del personale della Fondazione e della funzionalità dei relativi servizi; esercita tutti gli altri poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei membri tra i componenti del Consiglio designati dall'Università. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente può designare un vice-presidente, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione - composizione

Fanno parte del Consiglio di Amministrazione quattro membri di diritto, di cui tre designati rispettivamente dal Rettore dell'Università di Pisa e uno dal Sindaco del Comune di Pisa, e un rappresentante designato dai soci ordinari.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In caso di decadenza di un consigliere, si provvede, nel rispetto delle rappresentanze, alla nomina di un altro consigliere, che resterà in carica sino al termine del mandato interrotto.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante, il segretario della Fondazione.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione - compiti

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per compiere gli atti che ritiene utili ed opportuni per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) nomina il Revisore dei Conti;
- b) approva annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c) discute ed approva i programmi generali e specifici di attività della Fondazione, predisposti dal Presidente;
- d) delibera l'accettazione dei contributi straordinari dei soci, delle donazioni e dei lasciti;
- e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, nonché il più conveniente e sicuro impiego del patrimonio e l'utilizzazione dei beni della Fondazione;
- f) discute ed approva eventuali collaborazioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri;
- g) stabilisce le eventuali indennità degli amministratori incaricati di particolari compiti;
- h) delibera le eventuali deleghe per compiti specifici;
- i) delibera le modifiche di statuto e, nei casi previsti dallo statuto, l'esclusione di soci e l'estinzione della Fondazione.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione - sedute

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o comunque nel territorio della Repubblica Italiana, almeno due volte l'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri o dal Revisore dei Conti.

La convocazione deve essere fatta con atto scritto e comunicata con mezzi idonei a certificarne la spedizione e la ricezione almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In particolare gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica, via fax o a mezzo raccomandata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza. In ogni caso i componenti devono essere almeno due.

L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta.

Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni dell'Organo sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'Organo stesso.

Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario

Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Presidente.

Le delibere relative alla estinzione della Fondazione ed alle modifiche di statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra esperti di provata competenza e dura in carica quattro anni, rinnovabili.

Il Revisore svolge le funzioni di verifica e controllo dei bilanci della Fondazione previste dalla legge riferendo periodicamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e contabile della Fondazione.

Il Segretario è nominato dal Direttore Generale dell'Università di Pisa tra i funzionari di provata esperienza dell'Ateneo.

Partecipa alle sedute degli Organi della Fondazione con funzione di segretario verbalizzante.

L'eventuale compenso per il segretario amministrativo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Articolo 14 - Recesso ed esclusione dei soci

I soci possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza di due terzi dei componenti, l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto ovvero per condotta incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nei casi di persone giuridiche l'esclusione può aver luogo anche per estinzione, a qualsiasi causa dovuta, o per apertura di procedure di liquidazione o fallimento, o per apertura di procedure prefallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Articolo 15 - Estinzione

In caso di scioglimento della fondazione, per qualsiasi ragione, il suo patrimonio è destinato all'Università per gli stessi scopi.

Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme previste dalle leggi anche speciali per gli Enti analoghi natura giuridica.



1146

REGISTRO DELLE ENTRATE
COMUNE DI PISA
SERIE
FONDAZIONE ENRICO GONDI
PISA

IL PRESIDENTE
DOTT. SSA DE FRANCESCO
U. De Francesco